

Nota di sintesi del Servizio Appalti di ANIE sul DURC di Congruità

In relazione alla questione DURC di Congruità, in riunione era emersa la necessità di capire come interfacciarsi con le Stazioni Appaltanti, o meglio, le casse edili che richiedono la verifica della congruità ad imprese che non applicano il contratto Metalmeccanico.

In riunione avevamo tratteggiato due ipotesi:

- **Attività edili presenti nel contratto subappaltate a O.E. che applicano il CCNL edile** – in questo caso le imprese riescono ad ottemperare alla disciplina in quanto la congruità va dimostrata con riguardo alle sole lavorazioni edili. Per questa ragione il subappaltatore (che applica il CCNL edile) andando a dichiarare le attività svolte su Edilconnect risulterà congruo e di conseguenza lo sarà anche l'appaltatore.

[Ricordo che nella fattispecie in questione l'appaltatore (anche se applica un CCNL diverso da quello edile) ha comunque l'onere di aprire il cantiere su Edilconnect. Apertura del cantiere che servirà poi al subappaltatore per dichiarare le attività svolte]

- **Attività edili (accessorie) svolte da soggetto che non applica il CCNL metalmeccanico** – in questo caso, per quanto la formulazione della norma non aiuta a chiarire i confini di applicazione, si potrebbe rispondere alle Casse edili che non è stato aperto il cantiere su Edilconnect in quanto essendo imprese applicanti un CCNL diverso dall'edile la normativa si ritiene non applicabile.

Si tratta chiaramente di un'interpretazione che tuttavia è supportata da alcuni pareri dello stesso Ministero e dell'INL. Come dicevamo in riunione stiamo lavorando per ottenere un chiarimento dal Ministero del Lavoro che sciolga ogni dubbio applicativo.

Questi i pareri:

- **Interpelli n. 56/2008 e n. 18/2012** – secondo cui l'obbligo di iscrizione alle Casse Edili sussiste esclusivamente per le imprese il cui inquadramento principale rientra nel settore dell'edilizia. Tale interpretazione si basa sul principio della prevalenza dell'attività svolta, criterio essenziale per distinguere le imprese tenute al rispetto della disciplina in materia di congruità;
- **Circolare n. 1 dell'11 marzo 2020** – secondo cui nel caso in cui l'impresa svolga più attività, l'applicazione di un differente regime contributivo discende dall'autonomia funzionale e organizzativa delle strutture presso le quali le stesse sono svolte, dovendosi, in difetto, applicare il regime contributivo dell'attività prevalente, rispetto alla quale le altre attività devono ritenersi sussidiarie o ausiliarie.